

Regolamento interno aziendale

Premesso:

che a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa diminuirà ai propri soci il servizio di falciatura del foraggio conferito dai singoli soci, dal loro podere al centro zootecnico comune e che di conseguenza tale decisione comporta una ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro nel centro zootecnico stesso; preso atto che tale ristrutturazione non comporta nessun licenziamento del personale dipendente, nè mette in discussione l'affettivo godimento del periodo della ferie per ciascun lavoratore

fra

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Fra Produttori Agricoli di Manzolino

i Delegati Sindacali Aziendali (che allo scopo hanno preventivamente consultato la massanza dell'azienda)

SI E' CONCORDATO

il seguente regolamento interno aziendale.

1)- CAPO STALLA

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato la responsabilità di Capo-stalla al lavoratore ZUCCARINI GIOVANNI in quanto responsabile degli operai addetti alle stalle da latte e tori. Compito del Capo-stalla, oltre che prestare la sua opera manuale è rispondere al Presidente o a un suo delegato del lavoro svolto dall'intero gruppo di lavoratori addetti alle stalle; i lavoratori sono tenuti ad eseguire le istruzioni impartite dal Capo-stalla. Il Capo-stalla risponde del suo operato esclusivamente al Presidente della Cooperativa o, a un suo delegato. La responsabilità di Capo-stalla sarà indicata nel libretto sindacale di lavoro contestualmente alla firma del presente regolamento, e comporta la corresponsione della maggiorazione salariale prevista dall'ultimo comma dell'art. 27 del CIPL operai agricoli del 23.8.1984.

2)- SORVEGLIANZA DEL BESTIAME

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato l'incarico della sorveglianza del bestiame ai lavoratori: [redacted]

La sorveglianza sarà eseguita nei tempi e nei modi concordati fra i lavoratori che l'hanno assunta e il Presidente della Cooperativa. Tale incarico sarà indicato sul libretto sindacale di lavoro contestualmente alla firma del presente regolamento e comporta la corresponsione del compenso previsto dal 4° comma dell'art. 41 del CIPL operai agricoli del 23.8.1984 e nel suo importo pieno per ciascuno dei due lavoratori.

[Handwritten signatures and notes at the bottom left]

E' proibito a tutti i dipendenti e ai soci sostare all'interno della stalla fuori dall'orario di lavoro.

3)- ORARIO DI LAVORO (40 ore settimanali)

- a)- per i lavoratori addetti permanentemente alle stalle da latte e tori l'orario è articolato in 5 giorni alla settimana e per 8 ore al giorno e le modalità di esecuzione sono così fissate:
 - * nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre inizio al mattino alle ore 3,30 e termine alle ore 8,00; al pomeriggio inizio alle ore 16,00 e termine alle ore 19,30;
 - * nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, inizio al mattino alle ore 4,00 e termine alle ore 8,30; al pomeriggio inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 18,30;
 - * il riposo settimanale è stabilito in 48 ore consecutive e il godimento di tale riposo avverrà a rotazione;
 - * il riposo settimanale è stabilito in 48 ore consecutive e considerato che i 6 lavoratori addetti a questa stalla sono tra coppie di coniugi, il godimento di tale riposo avverrà a rotazione non per singoli lavoratori, ma per singole coppie;
 - * nella giornata di lunedì tutti e 6 lavoratori sono tenuti a prestare la loro opera nelle stalle da latte e da rimonta, per tanto tale giornata non rientra fra quelle in cui è possibile godere il riposo settimanale.
 - * La prestazione di lavoro e il godimento del riposo settimanale avverrà pertanto (e sempre fermo restando il diritto alla maggiorazione contrattuale per le ore di lavoro cadenti nelle giornate di domenica e, sempre fermo restando il diritto al trattamento economico contrattuale previsto per le festività nazionali e infrasettimanali lavorate e, sempre fermo restando il diritto al trattamento economico contrattuale previsto per le festività nazionali e infrasettimanali soppresse) secondo il seguente schema:

GIORNI	1ª settimana		2ª settimana		3ª settimana	
	coppia al lavoro	coppia a riposo	coppia al lavoro	coppia a riposo	coppia al lavoro	coppia a riposo
LUNEDI'	1 2 3	-	1 2 3	-	1 2 3	-
MARTEDI'	- 2 3	1	1 - 3	2	1 2 -	3
MERCOLEDI'	- 2 3	1	1 - 3	2	1 2 -	3
GIOVEDI'	1 - 3	2	1 2 -	3	- 2 3	1
VENERDI'	1 - 3	2	1 2 -	3	- 2 3	1
SABATO	1 2 -	3	- 2 3	1	1 - 3	2
DOMENICA	1 2 -	3	- 2 3	1	1 - 3	2

[Handwritten signatures and notes at the bottom right]

* sono permanentemente addetti alle stalle da latte e tori i lavoratori [redacted]

b)- per i lavoratori addetti permanentemente alla stalla da rimonta: l'orario è articolato in cinque giorni a mezzo alla settimana e per sette ore al giorno per cinque giorni e, per cinque ore per un giorno.

La prestazione di lavoro e il godimento del riposo settimanale avverrà pertanto (sempre fermo restando il diritto alla maggiorazione contrattuale per le ore di lavoro cadenti nelle giornate di domenica, e sempre fermo restando il diritto al trattamento economico contrattuale previsto per le festività nazionali e infrasettimanali lavorate e, fermo restando il diritto economico contrattuale previsto per le festività nazionali o infrasettimanali sopresse) secondo la seguente modalità:

- * nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato inizio al mattino alle ore 7,00 e termine alle ore 11,30; al pomeriggio inizio alle ore 15,30 e termine alle ore 18,00;
- * nella giornata di domenica inizio alle ore 7,00 del mattino e termine alle ore 12,00;
- * nell'ambito degli orari di cui sopra, l'eventuale tempo reso disponibile da modificazioni dell'organizzazione del lavoro nella stalla da rimonta, sarà dai due lavoratori addetti, eseguito nella stalla da latte, su direttive impartite dal tecnico o dal Capo-stalla, e mai prima delle ore 7,00 del mattino;
- * il riposo settimanale è stabilito in 36 ore e da godersi nel pomeriggio della giornata di domenica e nell'intera giornata di lunedì;
- * sono permanentemente addetti alla stalla da rimonta i lavoratori FREGNI REMIDE e SABBIGNOSI MIRELLA.

c)- per gli altri lavoratori addetti al centro zootecnico: i lavoratori sono: [redacted]

- Premesso che questi lavoratori dovranno provvedere:
- 1)- alle operazioni inerenti l'assicamento aziendale e alla manutenzione dei macchinari dell'azienda;
 - 2)- ai lavori di campagna;
 - 3)- alla resa in corsia di alimentazione delle stalle del foraggio verde e secco;
 - 4)- alla raspatura del letame e al rifacimento delle lettiere nelle stalle da latte.

Premesso inoltre che per l'esecuzione dei compiti di cui ai punti 3 e 4 di cui sopra presteranno a turno settimanale la loro attività nella stalla da latte (una settimana in stalla e tre fuori dalle stalle), le modalità di esecuzione dell'orario di lavoro sono così fissate:

[Handwritten signatures and names: Saffranini, M. L. ...]

- per il turno settimanale nelle stalle da latte: ora 6,40 al giorno, dal lunedì al sabato compreso. Il lavoro inizia al mattino alle ore 7 e termina alle ore 11,20 al pomeriggio inizia alle ore 15 e termina alle ore 17,20.

Restano salvi i diritti contrattuali previsti per le festività nazionali e infrasettimanali.

- per il lavoro fuori dalle stalle:

* nel periodo 1 aprile al 30 novembre resterà quello fissato dal C.C.p.L. degli operai agricoli della provincia di Modena e cioè dal lunedì al venerdì sera in ragione di 7 ore al giorno e al sabato mattina in ragione di 5 ore (dalle 7 alle 12). Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì il lavoro inizierà alle ore 8 al mattino e terminerà alle ore 12; al pomeriggio inizierà alle ore 13,30 e terminerà alle ore 16,30.

* Nel periodo dal 1 dicembre al 31 marzo 1 ora 8 al giorno dal lunedì al venerdì compreso, con inizio al mattino alle ore 8 e termine alle ore 12; al pomeriggio con inizio alle ore 13 e termine alle ore 17.

Considerata la necessità di fornire le stalle della alimentazione occorrente per il bestiame anche nella giornata del sabato, uno dei tre lavoratori, a turno, uno per sabato, presteranno la loro opera anche al sabato mattina nella misura di non più di quattro ore di lavoro e che saranno recuperate con riposo compensativo di pari durata nella mattinata del lunedì successivo.

4)- LAVORO STRAORDINARIO

All termine dell'orario di lavoro di cui al punto 3) del presente regolamento, tutti i dipendenti sono tenuti ad uscire dai luoghi di lavoro dal centro zootecnico. La eventuale prestazione di lavoro straordinario, che non deve mai avere carattere sistematico sarà chiesta dal tecnico e sempre previo accordo con i Delegati Sindacali Aziendali.

5)- PERIODO DELLE FERIE

All'interno del centro zootecnico dovrà essere esposto il calendario annuale delle ferie indicante i periodi di godimento per ciascun lavoratore. L'affettuazione delle ferie dovrà avvenire per la stalla da latte per un massimo di 15 giorni consecutivi per ogni singola coppia, gli altri giorni delle ferie spettanti potranno avvenire anche in periodi non consecutivi e anche singolarmente.

Tale calendario va concordato ogni anno entro i termini contrattuali, fra il Presidente della Cooperativa o un suo delegato e i Delegati Sindacali Aziendali.

Purché non cadente in giornate festive, la giornata del sabato è comunque in ogni caso da comprendersi nelle giornate di ferie spettanti.

[Handwritten signatures and names: Saffranini, M. L. ...]

6)- DURATA

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 11 marzo 1985 e può essere rivisto a richiesta di una delle parti stipulanti. E resta in vigore fino a quando non ne è stato stipulato uno nuovo.

Il presente regolamento sarà affisso all'interno dell'azienda a cura della Direzione aziendale e in luogo ben visibile ai lavoratori e ai soci.

7)- ASSUNZIONI

In caso di nuove assunzioni, nel corso della validità del presente regolamento, sarà compito della Direzione Aziendale il portare i nuovi assunti a conoscenza e di richiederne l'accettazione sottoscritta sul libretto sindacale di lavoro.

8)- RIPARTIZIONE 2,5/LATTE MUNTO

In considerazione del fatto che il presente regolamento alava da 6 a 7 i lavoratori impegnati nelle stalle da latte a decorrere dal giorno 11 marzo 1985 l'importo del 2,5% del latte munto non sarà più diviso mensilmente per 6 ma per 7.

La quota di competenza del lavoratore turnante aggiunto, sarà divisibile per trentesimi ed ad ogni lavoratore turnante competeranno tanti trentesimi quanti saranno i giorni del mese lavorati all'interno della stalla da latte.

Visto, letto, approvato e sottoscritto,
Manzolino di Castel Franco Emilia, addì 8 marzo 1985

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

[Firma]

p. I LAVORATORI DIPENDENTI
I Delegati Sind. Az.

[Firma]
[Firma]

IL CAPO LEGA FEDERBRACCANTI - C.S.I.L.L.

[Firma]

[Firma]
[Firma]

Il giorno 29 Gennaio 1981 presso la sede della Coop Fra Produttori Agricoli di Manzolino.

Fra la stalla Coop Fra Produttori Agricoli di Manzolino, rappresentata dal presidente Monziorgi Bruno assistito da una delegazione di consiglieri e da Federico Boccaletti dell'associazione delle cooperative agricole di Modena, ed il consiglio dei delegati con l'assistenza di Vignali Paolo della Federbraccianti Cgil di Castel Franco Emilia, dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto quanto segue:

1°) Premio Aziendale.

È istituito a far data dal 1° Gennaio 1981 un premio aziendale di L. 20.000 mensili per i lavoratori addetti alla stalla da latte e di L. 30.000 mensili per i lavoratori della campagna e stalla da ingrasso, tale premio sarà erogato su tutti gli istituti contrattuali, escluso gli scatti di anzianità e ore straordinarie, tale premio assorbe e sostituisce altri compensi di fatto erogati (L. 20.000 e L. 3.000 per i lavoratori di campagna operanti nella stalla).

2°) Premi Contrattuali.

I premi per la copertura vaccino, vitelli nati e 2,5% del latte munto vengono erogati a quei lavoratori di volta in volta operanti nella stalla da latte, come se in sostituzione dell'organico di stalla, i criteri della divisione dei premi verranno rivisti quando sarà operante la nuova ristrutturazione degli impianti di mungitura.

3°) Qualifica.

Il 30 giugno 1981 si verificherà l'inquadramento della Allocca Anna Maria.

4°) Stabilità Aziendale.

Però restando l'organico della stalla da latte, i lavoratori di campagna possono essere utilizzati nella stalla nei casi di sostituzione del personale (ferie, riposi compensativi, malattia e infortunio) e dovranno essere utilizzati, criteri assenza di rotazione.

5°) Condizioni di miglior favore.

Le norme contenute nel presente accordo non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori comprese quelle risultanti dagli accordi individuali.

6°) Decorrenza e durata.

Tale accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1981 e scade il 31 Dicembre 1982, si intende tacitamente rinnovato fino a disdetta delle parti.

Letto, firmato e sottoscritto in Manzolino il 1° Marzo 1981.

P. la C.F.P.A.M.

P. la Federbraccianti Cgil

P. l'Associazione Cooperative

di Agricoltori di Modena

[Firma]

P. M. C. d. d. aziendale.

[Firma]

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 09 MAGGIO 1970 fra il Sigr Mongior,
di Presidente della Cooperativa Fra Produttori Agric.
in via San Vincenzo 5 Comune di Casteltranco Emilia
e della suindicata Cooperativa assistiti dal Sigr Manzolini segretario
della Camera del Lavoro di Casteltranco Emilia, si sono accordati
nella sua qualità
di segretario
di categoria
per quanto

Indumenti di Lavoro

La Cooperativa fra produttori agricoli, metterà a dispo-
nibilità e 2 tute all'anno per ogni lavoratore, salvo per
lavori particolari, il lavoratore che necessita o degli
tute chiede il buono all'azienda e si servirà nei negozi.
Cooperativa ha effettuato la convenzione per l'acquisto
di lavoro.
I tali indumenti di lavoro verranno sostituiti dal lavoratore
autorizzato ma quando effettivamente se ne ravvede la neces-

Qualifiche

Il lavoratore Manzoli Paolo, dal 1 GENNAIO 1970 viene
qualifica di Specializzato Gruppo A di Campagna.

Nota, letta, approvato e sottoscritto a Casteltranco Emilia
il 09 MAGGIO 1970

La Cooperativa fra produttori
agricoli, di presidente,
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

Il Segretario della Camera
del Lavoro di Casteltranco E.

